


CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI



GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE DELL'ANNO 2018

DATI QUANTITATIVI E DI ANALISI

*Riunione straordinaria della Corte costituzionale
del 21 marzo 2019
presieduta da Giorgio Lattanzi*

Palazzo della Consulta

**GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DELL'ANNO 2018**

DATI QUANTITATIVI E DI ANALISI

Coordinamento: Riccardo Nevola

Analisi dei dati quantitativi, elenco delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale:

Gioconda Verrengia

Analisi del tipo di dispositivo: Ida Norelli

Composizione: Gioconda Verrengia

INDICE GENERALE

- Analisi dei dati quantitativi.....	5
1. Il totale delle decisioni	5
2. Il rapporto tra decisioni e atti di promovimento	10
3. La forma delle decisioni	14
4. Alcune evidenze sul giudizio di legittimità costituzionale: mancata pronuncia nel merito; dichiarazioni di non fondatezza e dichiarazioni di illegittimità	17
5. La scelta del rito	18
6. I tempi delle decisioni.....	18
7. Il collegio giudicante	18
- Analisi del tipo di dispositivo	19
- Elenco delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale	33

ANALISI DEI DATI QUANTITATIVI

1. IL TOTALE DELLE DECISIONI


Il totale delle decisioni rese dalla Corte costituzionale nel 2018 è di 250. Si tratta di un dato inferiore a quelli degli ultimi venti anni che conferma la tendenza, a partire dal 2014, per cui il totale delle pronunce non supera la soglia dei 300 provvedimenti.

Se si scompone l'ultimo ventennio (1999-2018) in periodi di cinque anni, si osserva che il valore medio delle decisioni è stato di 486 tra il 1999 e il 2003, 461 tra il 2004 e il 2008, 340 tra il 2009 e il 2013 e 277 tra il 2014 e il 2018.

La diminuzione dei valori assoluti rispetto al passato è dovuta, in particolare, alla minore quantità degli atti di promovimento dei giudizi. Con specifico riguardo ai giudizi di legittimità costituzionale e prendendo in considerazione l'ultimo quinquennio, sono pervenuti alla Corte: nel 2018 199 ordinanze di rimessione e 87 ricorsi, nel 2017 198 ordinanze di rimessione e 92 ricorsi, nel 2016 279 ordinanze di rimessione e 78 ricorsi, nel 2015 348 ordinanze di rimessione e 104 ricorsi, nel 2014 266 ordinanze di rimessione e 93 ricorsi.

Il grafico n. 1 illustra l'andamento quantitativo della produzione giurisprudenziale della Corte su base annua dal 1999. Con esso si può cogliere la progressiva contrazione del numero di decisioni, accentuatasi negli anni più recenti.

Grafico n. 1 – Le decisioni annuali (1999-2018)



Con riguardo alle diverse tipologie di giudizio, le decisioni sono così ripartite: 142 (109 sentenze e 33 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; 91 (71 sentenze e 20 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale; 6 (4 sentenze e 2 ordinanze) nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato, Regioni e Province


autonome; 9 in quello per conflitto tra poteri dello Stato, costituite dalle 4 ordinanze emesse nella fase di ammissibilità e dalle 5 pronunce (4 sentenze e 1 ordinanza) rese nella fase di merito. Completano il quadro 4 ordinanze di correzione di errori materiali. Nel 2018 non ci sono state sentenze in tema di ammissibilità del *referendum*.

Si rappresenta che la somma degli indicati totali parziali (252) è superiore al dato totale del 2018 di 250 decisioni: ciò dipende dalla circostanza che due pronunce (le sentenze nn. 2 e 17) hanno congiuntamente deciso tipologie eterogenee di giudizio (rispettivamente un giudizio incidentale e un conflitto tra enti e un giudizio principale e plurimi giudizi incidentali).

Tradotti questi valori in termini percentuali, si può notare come il giudizio incidentale riguardi il 56,35% delle pronunce adottate mentre il giudizio in via principale si attesta al 36,11% del totale. Il restante contenzioso è così ripartito: 2,38% per i conflitti tra enti, 3,57% per i conflitti tra poteri dello Stato (di cui 1,59% è costituito dalle ordinanze emesse nella fase di ammissibilità e 1,98% dalle decisioni rese nella fase di merito) e 1,59% per la correzione di errori materiali.

Il grafico n. 2 illustra questi valori percentuali.

Grafico n. 2 – I tipi di giudizio nel 2018 in rapporto al totale delle decisioni




Il giudizio in via incidentale, con le sue 142 decisioni, continua a far registrare (come dal 2014) il dato più rilevante del contenzioso costituzionale, confermando l'inversione di tendenza rispetto ad un recente passato (2013 e 2012) in cui il giudizio in via principale era risultato maggioritario.

Ancora una volta, come accade dal 2011, il totale delle decisioni rese in via incidentale è risultato inferiore a 200 e per l'undicesima volta nella storia della Corte costituzionale (come già negli anni 1956, 2006 e dal 2010 ad oggi), in termini percentuali, non ha raggiunto la soglia del 60% del totale delle decisioni.

Il grafico n. 3 mostra l'andamento in termini percentuali del giudizio incidentale negli ultimi quindici anni.


Grafico n. 3 – Il giudizio in via incidentale in rapporto al totale delle decisioni (2004-2018)



Le decisioni adottate nel 2018 in sede di giudizio principale (91) hanno avuto, invece, una diminuzione del 9% rispetto alle 100 decisioni del 2017. Tuttavia, il valore in termini percentuali in rapporto al totale delle decisioni, pari al 36,11%, è rimasto pressoché invariato rispetto al 2017. Restano sempre delle eccezioni i valori del 2013 (45,7%) e del 2012 (47,46) che hanno esibito una temporanea inversione di peso tra il giudizio incidentale e quello principale all'interno del contenzioso costituzionale.

Il grafico n. 4 mostra l'andamento in termini percentuali del giudizio in via principale negli ultimi quindici anni.

Grafico n. 4 – Il giudizio in via principale in rapporto al totale delle decisioni (2004-2018)




Per quanto attiene al conflitto tra Stato, Regioni e Province autonome, le 6 decisioni del 2018 fanno registrare un decremento (-14,28%) rispetto alle 7 del 2017.

Il grafico n. 5 illustra l'andamento in percentuale dei conflitti intersoggettivi a partire dal

2004.

Grafico n. 5 – Il conflitto tra enti in rapporto al totale delle decisioni (2004-2018)




Per quanto riguarda il conflitto tra poteri dello Stato, le 9 pronunce del 2018 confermano il dato numerico del 2017.

All'invarianza del totale, corrisponde un diverso rapporto tra decisioni in fase di merito (5 nel 2018 e 4 nel 2017) e in fase di ammissibilità (4 nel 2018 e 5 nel 2017).

Il grafico n. 6 mostra l'andamento in percentuale del conflitto interorganico negli ultimi quindici anni, distinguendo tra decisioni rese in fase di ammissibilità e decisioni rese in fase di merito.


Grafico n. 6 – Il conflitto tra poteri dello Stato in rapporto al totale delle decisioni (2004-2018)



Nel 2018 non sono state assunte decisioni in sede di giudizio di ammissibilità del referendum.

Il grafico n. 7 mostra l'andamento delle decisioni in tema di ammissibilità del referendum negli ultimi quindici anni.

Grafico n. 7 – Il giudizio di ammissibilità del referendum nel corso degli anni (2004-2018)




Le 4 ordinanze di correzione di errori materiali completano i dati sul contenzioso costituzionale del 2018.

2. IL RAPPORTO TRA DECISIONI E ATTI DI PROMOVIMENTO

Al 1° gennaio 2018 risultavano pendenti complessivamente 376 giudizi, nel corso dell'anno sono pervenuti 301 atti di promovimento e sono stati definiti 359¹ giudizi, sicché la pendenza di fine anno ammonta a 318 giudizi (con un significativo decremento del 15,42%).

Il grafico n. 8 descrive questo andamento.

Grafico n. 8 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (totale, 2018)




Passando all'esame dei dati in relazione ai diversi tipi di giudizio, si osserva che i giudizi in via incidentale pendenti al 1° gennaio 2018 erano 251, nel corso dell'anno sono pervenuti 199 atti di promovimento e ne sono stati definiti 237². La pendenza al 31 dicembre 2018 si è attestata a 213 giudizi da definire (con un decremento del 15,14%).

Il grafico n. 9 offre un quadro di sintesi della pendenza del giudizio incidentale.

¹ A essi ne vanno aggiunti 3 parzialmente decisi

² A tale computo rimane estranea l'ordinanza di rimessione r.o. n. 43 del 2018 che ha sollevato questioni rispetto alle quali l'ordinanza n. 207 ha disposto il rinvio della trattazione al 24 settembre 2019.


Grafico n. 9 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (giudizio in via incidentale, 2018)



I dati relativi al giudizio in via principale fotografano una situazione di decremento del 14,42% delle pendenze di fine anno, con 89 giudizi ancora da definire rispetto ai 104 di inizio anno. La contrazione della pendenza è dovuta, in riferimento all'ultimo triennio, al minor numero di ricorsi pervenuti.

Il grafico n. 10 illustra la dinamica relativa al giudizio in via principale nel 2018.


Grafico n. 10 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (giudizio in via principale, 2018)



Per quel che attiene ai conflitti tra enti, il dato della pendenza di fine anno (13) è risultato leggermente più basso rispetto al 1° gennaio 2018 (16): infatti, nel corso dell'anno, sono pervenuti 5 conflitti e ne sono stati definiti 8.

Il grafico n. 11 dà un quadro di sintesi della pendenza dei conflitti intersoggettivi relativamente al 2018.

Grafico n. 11 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto intersoggettivo, 2018)




In relazione ai conflitti tra poteri, i dati della fase dell'ammissibilità sono esaminati disgiuntamente da quelli della fase del merito.

Con riguardo alla fase di ammissibilità, il dato della pendenza è pari a 2 poiché al 1° gennaio 2018 risultava pendente 1 conflitto, nel corso dell'anno ne sono pervenuti 8 e ne sono stati definiti 7.

Il grafico n. 12 illustra i suddetti dati.


Grafico n. 12 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto interorganico – ammissibilità, 2018)



Per la fase di merito, invece, si è riscontrata una significativa diminuzione della pendenza di fine anno: dai 4 giudizi ancora da definire al 1° gennaio 2018 si è arrivati a un solo giudizio a fine 2018. Difatti, nell'anno sono pervenuti 2 conflitti e ne sono stati decisi 5.

Il grafico n. 13 mostra la dinamica inerente al 2018.

Grafico n. 13 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto interorganico – merito, 2018)




3. LA FORMA DELLE DECISIONI

Le 250 decisioni rese nel 2018 si suddividono in 186 sentenze e 64 ordinanze, rispettivamente pari al 74,4% ed al 25,6% del totale.

Negli ultimi sei anni le sentenze hanno sempre superato la soglia del 60% del totale delle decisioni. Il progressivo aumento delle sentenze è giunto ad invertire, a partire dal 2012, il rapporto tra le due forme di pronunce della Corte. Il dato del 2018 segna un evidente rafforzamento del delineato trend.

Il grafico n. 14 riassume i dati degli ultimi 15 anni.

Grafico n. 14 – Il rapporto tra sentenze e ordinanze (2004-2018)




Di seguito, si indicano, disaggregati per tipo di giudizio, i dati delle sentenze e delle ordinanze.

Nel giudizio in via incidentale sono state rese 109 sentenze e 33 ordinanze (rispettivamente: 76,76% e 23,24%); nel giudizio in via principale 71 sentenze e 20 ordinanze (rispettivamente: 78,02% e 21,98%); nel giudizio per conflitto tra enti 4 sentenze e 2 ordinanze (rispettivamente: 66,67% e 33,33%); nella fase di merito del conflitto tra poteri dello Stato 4 sentenze e 1 ordinanza (rispettivamente: 80% e 20%).

Il grafico n. 15 riassume i dati appena forniti, indicando anche le ordinanze rese in fase di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato e le ordinanze di correzione di errori materiali.


Grafico n. 15 – Sentenze e ordinanze per tipo di giudizio (2018)



Nell'ambito del giudizio in via incidentale le 109 sentenze segnano un incremento, pari rispettivamente al 6,86% e al 22,47%, rispetto ai dati del 2017 (102 sentenze) e del 2016 (89 sentenze). Le 33 ordinanze, al contrario, fanno registrare un sensibile decremento (-41,07%) rispetto al dato del 2017 (56 ordinanze) e ancora di più (-52,17%) rispetto a quello del 2016 (69 ordinanze).

Il grafico n. 16 dettaglia i dati relativi al giudizio incidentale negli ultimi quindici anni.

Grafico n. 16 – Il rapporto tra sentenze e ordinanze nel giudizio in via incidentale (2004-2018)




Nel giudizio in via principale, le 71 sentenze del 2018 rappresentano una leggera diminuzione (-7,79%) rispetto al dato del 2017 (77).

Il numero delle ordinanze (20) rimane pressoché invariato rispetto al 2017 (23).

Il grafico n. 17 riassume i dati forniti.

Grafico n. 17 – Il rapporto tra sentenze e ordinanze nel giudizio in via principale (2004-2018)



4. ALCUNE EVIDENZE SUL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE: MANCATA PRONUNCIA NEL MERITO, DICHIARAZIONI DI NON FONDATEZZA E DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITÀ

In questa sezione si evidenziano, per le decisioni rese nei giudizi di legittimità costituzionale negli anni compresi tra il 2014 ed il 2018, le dichiarazioni di illegittimità, quelle di non fondatezza (anche manifesta) nonché i casi in cui la Corte non ha potuto pronunciarsi nel merito, con conseguente declaratoria di (manifesta) inammissibilità della questione promossa in via incidentale o principale ovvero di estinzione o cessazione della materia del contendere nel solo giudizio principale.

Giudizio in via incidentale

Anno	Dichiarazioni di inammissibilità	Dichiarazioni di non fondatezza	Dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2018	70 (61 decisioni)	70 (64 decisioni)	42 (39 sentenze)
2017	92 (75 decisioni)	84 (67 decisioni)	39 (29 sentenze)
2016	91 (77 decisioni)	64 (54 decisioni)	40 (34 sentenze)
2015	74 (68 decisioni)	53 (48 decisioni)	44 (38 sentenze)
2014	89 (77 decisioni)	86 (71 decisioni)	46 (34 sentenze)

Giudizio in via principale

Anno	Dichiarazioni di estinzione	Dichiarazioni di cessazione della materia del contendere	Dichiarazioni di inammissibilità	Dichiarazioni di non fondatezza	Dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2018	26 (26 decisioni)	6 (6 decisioni)	31 (16 decisioni)	93 (40 decisioni)	89 (50 sentenze)
2017	24 (24 decisioni)	4 (4 decisioni)	68 (30 decisioni)	108 (41 decisioni)	108 (53 sentenze)
2016	27 (25 decisioni)	10 (10 decisioni)	58 (39 decisioni)	97 (53 decisioni)	71 (41 sentenze)
2015	38 (37 decisioni)	30 (20 decisioni)	44 (30 decisioni)	66 (35 decisioni)	44 (36 sentenze)
2014	26 (24 decisioni)	13 (10 decisioni)	58 (29 decisioni)	92 (32 decisioni)	90 (49 sentenze)

5. LA SCELTA DEL RITO

Nel 2018, la Corte ha tenuto 24 udienze pubbliche e 18 camere di consiglio.

Delle 250 decisioni totali, 150 (60%) sono state pronunciate a seguito di udienza pubblica, 88 sono state adottate a seguito di camera di consiglio (35,2%). 12 decisioni hanno riguardato questioni trattate nelle due sedi (4,8%).

Ancora una volta, dal 2011, si è confermata la prevalenza delle decisioni adottate a seguito di udienza pubblica e la conseguente inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti in cui le decisioni assunte in camera di consiglio erano di numero superiore.

Buona parte delle decisioni pronunciate a seguito di udienza pubblica hanno avuto la forma di sentenza: delle 150 decisioni, infatti, 139 sono sentenze (92,67%) e 11 ordinanze (7,33%). Al contrario, le ordinanze hanno rappresentato la maggioranza delle 88 decisioni adottate a seguito di camera di consiglio: 52 ordinanze (59,10%) e 36 sentenze (40,90%). Le 12 decisioni adottate a seguito di trattazione nelle due sedi hanno avuto la forma di sentenza.

6. I TEMPI DELLE DECISIONI

I tempi di decisione relativi al contenzioso costituzionale risultano ragionevolmente brevi.

Il dato fondamentale su cui conviene soffermarsi è quello del tempo che intercorre tra la pubblicazione dell'atto di promovimento e la trattazione della causa.

Nel giudizio in via incidentale, la media dei giorni trascorsi tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dell'ordinanza di rimessione e la data di trattazione in udienza pubblica o in camera di consiglio è stata di 389 giorni. Si tratta di un valore contenuto, benché superiore a quelli registrati negli anni precedenti (362 del 2017 e 344 giorni del 2016).

Nel giudizio in via principale, l'intervallo tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso e la trattazione della causa è stato di 360 giorni, valore di gran lunga inferiore ai 389 giorni del 2017 ma soprattutto ai 453 giorni del 2016.

Nei conflitti tra enti, dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso alla sua trattazione, sono trascorsi, in media, 535 giorni. Anche in questo caso, si tratta di un valore inferiore agli anni precedenti (699 giorni del 2017 e 753 giorni del 2016).

Per quel che attiene ai conflitti tra poteri decisi nel merito, il valore medio è stato di 316 giorni tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità del conflitto e la sua trattazione: un dato inferiore ai 473 giorni del 2017 e ai 377 giorni del 2016.

7. IL COLLEGIO GIUDICANTE

Nel 2018 il Collegio ha registrato alcuni avvicendamenti.

Il prof. Paolo Grossi è cessato dalla carica di Presidente e Giudice della Corte costituzionale il 23 febbraio 2018, giungendo alla naturale scadenza del mandato; in sua sostituzione, in data 24 febbraio 2018 è stato nominato dal Presidente della Repubblica il prof. Francesco Viganò, che ha giurato l'8 marzo 2018.

Nella medesima data, il dott. Giorgio Lattanzi è stato eletto Presidente della Corte costituzionale e sono stati nominati alla carica di Vice Presidente il dott. Aldo Carosi, la prof.ssa Marta Cartabia e il dott. Mario Rosario Morelli.

Il Parlamento ha eletto in data 19 luglio 2018 Giudice della Corte costituzionale il prof. Luca Antonini, che ha giurato il 26 luglio 2018.

Il prof. Paolo Grossi e il dott. Giorgio Lattanzi si sono succeduti alla guida del Collegio, firmando rispettivamente 18 e 232 decisioni.

In due pronunce (sentenze nn. 197 e 200) il Giudice redattore è risultato diverso dal relatore.

ANALISI DEL TIPO DI DISPOSITIVO

ANALISI DEL TIPO DI DISPOSITIVO

(dalla decisione n. 1 alla n. 250)

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

1. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

1.1. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE TOUT COURT

sent. n. 12
sent. n. 40
sent. n. 58
sent. n. 110
sent. n. 113
sent. n. 160
sent. n. 166
sent. n. 167
sent. n. 177
sent. n. 196
sent. n. 209
sent. n. 217 (anche ablativa) (inammissibilità di intervento)

1.2. DECISIONI MANIPOLATIVE

1.2.2. ADDITIVE

“nella parte in cui non esclude ...”

sent. n. 158
sent. n. 236

“nella parte in cui non include ...”

sent. n. 232

“nella parte in cui non consente/consentono ...”

sent. n. 174

“nella parte in cui non limita ...”

sent. n. 211

“nella parte in cui non prevede/prevedono ...”

sent. n. 11
sent. n. 77 (inammissibilità di intervento)
sent. n. 88
sent. n. 114
sent. n. 141
sent. n. 173
sent. n. 231

“nella parte in cui non riconosce il diritto ...”

sent. n. 123

1.2.1. ABLATIVE

“limitatamente alle parole ...”

sent. n. 132

sent. n. 186

sent. n. 194

sent. n. 196

sent. n. 217 (anche *tout court*)

“limitatamente alle parole dell’art. ..., comma ..., nonché ai commi ...”

sent. n. 196

“nella parte in cui consente ...”

sent. n. 180 (ammissibilità di intervento)

“nella parte in cui dichiara ...”

sent. n. 182

“nella parte in cui ha modificato l’art. ... prevedendo che ..., e nella parte in cui ha disposto ...”

sent. n. 10

“nella parte in cui prevedono che ... - nelle annualità d’imposta precedenti il 2011 - ...”

sent. n. 27

“nella parte in cui si applica a ...”

sent. n. 149

“nella parte in cui stabilisce/stabiliscono (che)...”

sent. n. 223

1.2.3. SOSTITUTIVE

“in quanto prevede ... invece di prevedere ...”

sent. n. 120 (allegata ord. di inammissibilità di interventi)

“nella parte in cui ... dispone (che) ... invece/anziché (che) ...”

sent. n. 22

sent. n. 222 (inammissibilità di intervento)

“nella parte in cui (si) prevede che ... anziché/invece che ...”

sent. n. 41

sent. n. 188

1.3. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE CONSEQUENZIALE

1.3.2. DECISIONI MANIPOLATIVE

1.3.2.1. ABLATIVE

“nella parte in cui si applica a ...”

sent. n. 149

1.3.2.2. ADDITIVE

“nella parte in cui non esclude ...”

sent. n. 236

2. NON FONDATEZZA

sent. n. 4

sent. n. 6

sent. n. 13

sent. n. 14

sent. n. 15

sent. n. 16

sent. n. 17 (incidentale + principale)

sent. n. 20

sent. n. 22

sent. n. 24

sent. n. 27

sent. n. 32

sent. n. 33

sent. n. 34

sent. n. 35

sent. n. 39

sent. n. 47

sent. n. 53

sent. n. 62

sent. n. 67

sent. n. 72

sent. n. 77

sent. n. 86

sent. n. 89 (inammissibilità di intervento)

sent. n. 90

sent. n. 91

sent. n. 92

sent. n. 93

sent. n. 99 (ord. di inammissibilità di intervento)

sent. n. 104

sent. n. 111 (*nei sensi di cui in motivazione*)

sent. n. 112

sent. n. 115

sent. n. 116

sent. n. 126 (inammissibilità di costituzione)

sent. n. 131

sent. n. 135 (*nei sensi di cui in motivazione*)

sent. n. 142

sent. n. 150

sent. n. 151(ord. di ammissibilità di intervento)
sent. n. 160
sent. n. 161
sent. n. 170
sent. n. 175 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 189
sent. n. 194
sent. n. 197
sent. n. 200
sent. n. 212
sent. n. 213 (ammissibilità di interventi)
sent. n. 218
sent. n. 225
sent. n. 233
sent. n. 239
sent. n. 240
sent. n. 248 (ord. di inammissibilità di interventi)
sent. n. 250 (*nei sensi di cui in motivazione*)

3. MANIFESTA INFONDATEZZA

ord. n. 3
ord. n. 96
ord. n. 192
ord. n. 195
ord. n. 202
sent. n. 225
ord. n. 237
ord. n. 243

4. INAMMISSIBILITÀ

sent. n. 2 (incidentale + conflitto Enti)
sent. n. 6
sent. n. 9
sent. n. 14
sent. n. 15
sent. n. 18
sent. n. 23
sent. n. 24
sent. n. 27
sent. n. 32
sent. n. 42
sent. n. 45
sent. n. 46
sent. n. 52
sent. n. 67
sent. n. 80
sent. n. 89
sent. n. 91
sent. n. 102
sent. n. 105
sent. n. 114
sent. n. 126
sent. n. 131
sent. n. 134

sent. n. 142
sent. n. 143
sent. n. 153 (ord. di inammissibilità di intervento)
sent. n. 177
sent. n. 182
sent. n. 194
sent. n. 212
sent. n. 216
sent. n. 222
sent. n. 224

5. MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ

ord. n. 7
ord. n. 8
ord. n. 19
sent. n. 22
ord. n. 30
ord. n. 37
ord. n. 54
ord. n. 57
ord. n. 63
ord. n. 64
ord. n. 65
ord. n. 76
ord. n. 85
ord. n. 136
ord. n. 145
sent. n. 160
ord. n. 184
ord. n. 190
ord. n. 191
ord. n. 202
ord. n. 204
ord. n. 214
ord. n. 220
sent. n. 231
ord. n. 234
ord. n. 242

6. RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A *QUO*

ord. n. 25
sent. n. 43
sent. n. 125
sent. n. 126
ord. n. 154
ord. n. 156 (inammissibilità di intervento: in dispositivo + ord.)

7. RINVIO UDIENZA DI TRATTAZIONE

ord. n. 207 (inammissibilità di interventi)

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

1. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

1.1. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE TOUT COURT

sent. n. 1
sent. n. 21
sent. n. 49
sent. n. 66
sent. n. 68
sent. n. 69
sent. n. 70
sent. n. 81 (inammissibilità di intervento: in dispositivo + ord.)
sent. n. 82
sent. n. 83
sent. n. 87
sent. n. 98
sent. n. 101
sent. n. 106
sent. n. 109
sent. n. 117
sent. n. 118
sent. n. 121
sent. n. 140 (inammissibilità di intervento: in dispositivo + ord.)
sent. n. 147
sent. n. 148
sent. n. 159
sent. n. 168
sent. n. 172
sent. n. 178
sent. n. 199
sent. n. 221
sent. n. 228
sent. n. 238
sent. n. 235
sent. n. 245
sent. n. 246
sent. n. 247

1.2. DECISIONI MANIPOLATIVE

1.2.2. ADDITIVE

“nella parte in cui non esclude ...”

sent. n. 246

“nella parte in cui non contempla ...”

sent. n. 198

“nella parte in cui non prevede ... (l’intesa/d’intesa/previa intesa/alcuna forma di coinvolgimento) ...”

sent. n. 61

sent. n. 71
sent. n. 74
sent. n. 78
sent. n. 185

“nella parte in cui (...) non prevede ...”

sent. n. 68
sent. n. 73
sent. n. 121
sent. n. 137
sent. n. 245
sent. n. 246
sent. n. 249

“nella parte in cui non rinvia ...”

sent. n. 246

1.2.1 ABLATIVE

“limitatamente alle parole ...”

sent. n. 38
sent. n. 83
sent. n. 103

“nella parte in cui affida al regolamento attuativo la disciplina ...”

sent. n. 121

“nella parte in cui la disciplina ... trova applicazione anche ...”

sent. n. 121

“nella parte in cui introduce il comma ..., limitatamente a ...”

sent. n. 122

“nella parte in cui introduce il comma/le parole ...”

sent. n. 122
sent. n. 124

“nella parte in cui modifica l’art. ... introducendovi ...”

sent. n. 107

“nella parte in cui prevede che ...”

sent. n. 235

“nella parte in cui prevede l’obbligo...”

sent. n. 183

“nella parte in cui si riferisce ...”

sent. n. 206

“nella parte in cui trova(no) applicazione/si applica anche a ...”

sent. n. 121

1.2.3. SOSTITUTIVE

“nella parte in cui determina ... anziché ...”

sent. n. 137

“nella parte in cui fa riferimento a ... anziché a ...”

sent. n. 246

“nella parte in cui prevede che ... anziché/invece di ...”

sent. n. 101

sent. n. 121

“nella parte in cui stabiliscono che ... anziché ...”

sent. n. 68

sent. n. 121

sent. n. 198

“nella parte in cui prevede che ... previo parere ... anziché previa intesa ...”

sent. n. 87

“nella parte in cui prevede che ... sentita ... anziché d'intesa ...”

sent. n. 87

“nella parte in cui utilizza ... anziché ...”

sent. n. 210

1.2.4. MISTE

“nella parte in cui stabilisce che ... e nella parte in cui non prevede ...”

sent. n. 101

1.3. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE CONSEQUENZIALE

1.3.1. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE TOUT COURT

sent. n. 49

sent. n. 147

1.3.2. DECISIONI MANIPOLATIVE

1.3.2.1. SOSTITUTIVE

“nella parte in cui utilizza ... anziché ...”

sent. n. 210

2. NON FONDATEZZA

sent. n. 5 (inammissibilità di interventi: in dispositivo + ord.)

sent. n. 17 (principale+incidentale)

sent. n. 29

sent. n. 56

sent. n. 61
sent. n. 66
sent. n. 68
sent. n. 69
sent. n. 73
sent. n. 79
sent. n. 82
sent. n. 94 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 98
sent. n. 101 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 103
sent. n. 109 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 121
sent. n. 127
sent. n. 128 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 137
sent. n. 138 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 139
sent. n. 152
sent. n. 171
sent. n. 172
sent. n. 172 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 176
sent. n. 183
sent. n. 185
sent. n. 198
sent. n. 198 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 201
sent. n. 206 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 208 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 215 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 215
sent. n. 219
sent. n. 241
sent. n. 245
sent. n. 246 (*nei termini di cui in motivazione*)
sent. n. 249
sent. n. 249 (*nei sensi di cui in motivazione*)

3. MANIFESTA INFONDATEZZA

sent. n. 238

4. INAMMISSIBILITÀ

sent. n. 5
sent. n. 17 (principale+incidentale)
sent. n. 44
sent. n. 75
sent. n. 79
sent. n. 83
sent. n. 84
sent. n. 103
sent. n. 109
sent. n. 128
sent. n. 137

sent. n. 139
sent. n. 152
sent. n. 185
sent. n. 198
sent. n. 219

5. CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

sent. n. 5
sent. n. 38
sent. n. 94
sent. n. 103
sent. n. 140
ord. n. 155

7. ESTINZIONE DEL PROCESSO/GIUDIZIO

ord. n. 26
ord. n. 50
ord. n. 51
ord. n. 55
ord. n. 60
sent. n. 68
sent. n. 79
ord. n. 95
ord. n. 97
ord. n. 100
sent. n. 103
ord. n. 108
sent. n. 122
sent. n. 127
ord. n. 129
ord. n. 130
ord. n. 144
ord. n. 162
ord. n. 179
ord. n. 187
sent. n. 201
ord. n. 203
ord. n. 205
ord. n. 230
sent. n. 238
ord. n. 244

GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

1. FASE DI AMMISSIBILITÀ

1.1 AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

ord. n. 193

1.2 INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

ord. n. 163

ord. n. 164

ord. n. 181

2. FASE DI MERITO

2.1 NON SPETTANZA AL SENATO DELLA REPUBBLICA

[accoglimento del ricorso della Corte di cassazione]

sent. n. 59 (*non spettava al Senato ... affermare che ...*)

sent. n. 133 (*non spettava al Senato ... deliberare che ...*)

2.2 NON SPETTANZA AL GOVERNO

[accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale]

sent. n. 229 (*non spettava al Governo adottare l'art. ...*)

2.3 NON SPETTANZA ALLA CORTE DEI CONTI

[accoglimento del ricorso del Presidente della Repubblica]

sent. n. 169

2.4 ANNULLAMENTO DELL'ATTO

sent. n. 59 (deliberazione di insindacabilità)

sent. n. 133 (deliberazione di insindacabilità)

sent. n. 169 (sentenze della Corte dei conti)

sent. n. 229 (disposizione di legge)

2.5 ESTINZIONE DEL PROCESSO

ord. n. 31

GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI

1. NON SPETTANZA ALLO STATO

[accoglimento del ricorso regionale]

sent. n. 2 (*e per esso al Consiglio di Stato...*) (incidentale + conflitto Enti)

2. SPETTANZA ALLO STATO

[rigetto del ricorso regionale]

sent. n. 36 (*spettava allo Stato ...*)

3. INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO

sent. n. 28 (ricorso regionale)

sent. n. 36 (ricorso regionale)

sent. n. 146 (ricorso regionale)

4. ESTINZIONE DEL PROCESSO

ord. n. 48

ord. n. 165

GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI O ERRORI

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

[“dispone che nella ordinanza/sentenza n. sia(no) corretto/i il/i seguente/i errore/i materiale/i:”]

ord. n. 119

ord. n. 157

ord. n. 226

ord. n. 227

**ELENCO DELLE DICHIARAZIONI
DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE**

LEGGI STATALI

Dichiarazioni di illegittimità costituzionale

SENTENZA n. 10

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 (Modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, a norma dell'articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150), nella parte in cui ha modificato l'art. 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), prevedendo che «[I]n caso di dimissioni o di cessazione di uno o più membri elettivi dall'incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi», e nella parte in cui ha disposto l'abrogazione del comma 4 dell'art. 7 della legge n. 186 del 1982.

SENTENZA n. 11

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 67 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare il servizio prestato in qualità di vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi.

SENTENZA n. 12

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

SENTENZA n. 22

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui – con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente;

SENTENZA n. 27

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288) e dell'art. 1, comma 66, lettera b),

della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)», nella parte in cui prevedono che – nelle annualità d’imposta precedenti al 2011 – siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.

SENTENZA n. 41

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni.

SENTENZA n. 58

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 (Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) e degli artt. 1, comma 2, e 21-*octies* della legge 6 agosto 2015, n. 132 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria).

SENTENZA n. 61

1) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», nella parte in cui non prevede l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per determinare progetti e concreta ripartizione dei finanziamenti a carico del Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all’estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari;

SENTENZA n. 71

1) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), nella parte in cui non prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono individuate le Regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

2) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con il quale sono determinati i criteri di accesso al Fondo per la rievocazione storica sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

SENTENZA n. 73

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 732 e 733, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui non prevede che possano essere integralmente definiti anche i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore degli enti diversi dallo Stato titolari dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze;

SENTENZA n. 74

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale.

SENTENZA n. 77

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni;

SENTENZA n. 78

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), nella parte in cui non prevede alcuna forma di coinvolgimento decisionale delle Regioni, in relazione all'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile e all'emanazione dell'ivi previsto decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

SENTENZA n. 87

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 269, 270 e 272, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 271, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che determina i fabbisogni finanziari regionali è adottato «previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato», anziché «previa intesa con la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 275, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui prevede che la «Fondazione Articolo 34», entro il 30 aprile di ogni anno, bandisce almeno 400 borse di studio nazionali «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

SENTENZA n. 88

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile) – come sostituito dall'art. 55, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 – nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.

SENTENZA n. 101

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza e nella parte in cui non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 475, lettere *a*) e *b*), della legge n. 232 del 2016 nella parte in cui prevede che gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia sono tenuti a versare l'importo della sanzione per il mancato conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica al bilancio dello Stato anziché a quello delle suddette autonomie speciali;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 519, della legge n. 232 del 2016;

SENTENZA n. 103

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), limitatamente alle parole «al primo e»;

SENTENZA n. 114

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della

legge 28 settembre 1998, n. 337), nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile;

SENTENZA n. 120

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali».

SENTENZA n. 123

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, settimo e ottavo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), nella parte in cui non riconosce il diritto di ciascuna parte di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, in caso di mancato accordo sulla determinazione dell'indennità di riscatto degli impianti afferenti l'esercizio dei servizi pubblici.

SENTENZA n. 132

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), limitatamente alle parole «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione.».

SENTENZA n. 137

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, nella parte in cui non prevede la riassegnazione alle regioni e agli enti locali, subentrati nelle diverse regioni nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse acquisite dallo Stato per effetto dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e connesse alle stesse funzioni non fondamentali, restando riservata al legislatore statale l'individuazione del *quantum* da trasferire;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, nella parte in cui determina la riduzione della quota del fondo per il trasporto pubblico locale spettante alla regione interessata nella misura del 20 per cento, anziché fino al 20 per cento, in proporzione all'entità della mancata erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite;

SENTENZA n. 141

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.

SENTENZA n. 149

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 289-bis del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato.

SENTENZA n. 158

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

SENTENZA n. 166

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

SENTENZA n. 167

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 478, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».

SENTENZA n. 173

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), e dell'art. 1, comma 18,

della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui, ai fini della determinazione delle rispettive quote di trattamento pensionistico, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato lavoratore autonomo che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, non prevedono l'esclusione dal computo della contribuzione successiva ove comporti un trattamento pensionistico meno favorevole.

SENTENZA n. 174

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente art. 21, con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di cui all'art. 4-*bis*, commi 1, 1-*ter* e 1-*quater*, della legge n. 354 del 1975, non consente l'accesso all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della medesima legge.

SENTENZA n. 180

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-*bis* della legge 13 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati – adottato in data 4 aprile 2007 dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA) e da altre associazioni categoriali (UCPI, ANF, AIGA, UNCC), valutato idoneo dalla Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 2008 – nel regolare, all'art. 4, comma 1, lettera *b*), l'astensione degli avvocati nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà personale dell'imputato.

SENTENZA n. 182

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), nella parte in cui dichiara, alla voce n. 1266 dell'Allegato 1, l'indispensabile permanenza in vigore dell'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), quanto all'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura.

SENTENZA n. 185

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106», nel testo antecedente alle modifiche di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, intitolato «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: “Codice del Terzo settore, a

norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"», nella parte in cui non prevede che l'atto d'indirizzo con cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente «gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo» sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

SENTENZA n. 186

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-*bis*, comma 2-*quater*, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), numero 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «e cuocere cibi».

SENTENZA n. 194

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) – sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96 – limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio».

SENTENZA n. 198

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che consenta alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare la propria legislazione alle norme in esso contenute, secondo la procedura di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, nella parte in cui prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino i propri ordinamenti entro il termine di «centoventi giorni» anziché entro quello di sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

SENTENZA n. 211

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-*ter*, comma 1, lettera b), e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art.

385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-*sexies*, commi 2 e 4, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'art. 47-*quinquies*, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

SENTENZA n. 222

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni»;

SENTENZA n. 223

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), nella parte in cui stabilisce che la confisca per equivalente prevista dall'art. 187-*sexies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), si applica, allorché il procedimento penale non sia stato definito, anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 62 del 2005, quando il complessivo trattamento sanzionatorio conseguente all'intervento di depenalizzazione risulti in concreto più sfavorevole di quello applicabile in base alla disciplina previgente.

SENTENZA n. 231

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)», nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato ai sensi dell'art. 464-*quater*, del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-*septies*, cod. proc. pen.

SENTENZA n. 232

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53),

nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge.

SENTENZA n. 236

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall'art. 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, secondo comma, del codice penale, per fatti commessi contro l'ascendente o il discendente di cui al numero 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen.;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera *a*), del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, secondo comma, cod. pen., per fatti commessi contro gli altri soggetti elencati al numero 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen., come modificato dall'art. 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici).

LEGGI REGIONALI
Dichiarazioni di illegittimità costituzionale
REGIONE ABRUZZO

SENTENZA n. 49

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2; 8; 9; 10; 11 e 12 della legge della Regione Abruzzo 7 marzo 2017, n. 16 (Rendiconto generale per l'esercizio 2013. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare);

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale delle residue disposizioni della medesima legge reg. n. 16 del 2017.

SENTENZA n. 118

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 27 aprile 2017, n. 30 (Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari).

SENTENZA n. 217

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, quinto periodo, limitatamente alle parole «e dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati, nominativamente segnalati dai comitati di gestione», e comma 6, lettera c), della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente).

SENTENZA n. 245

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 1° agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla legge regionale n. 96/2000 ed ulteriori disposizioni), nella parte in cui, dopo la parola «idrogeologico», non prevede le parole «e, in ogni caso, ove in contrasto con le previsioni dei piani di bacino»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2017;

SENTENZA n. 246

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo 4 settembre 2017, n. 51 (Impresa Abruzzo competitività - sviluppo - territorio);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui fa riferimento ai «procedimenti di cui ai commi 1 e 5», anziché ai soli «procedimenti di cui al comma 5»;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, lettere a) e b), della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui non rinvia all'art. 2, comma 7, della legge 7

agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine di individuare il termine relativo alla produzione dei documenti integrativi;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, lettera *b*), della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui non rinvia all'art. 17-*bis* della legge n. 241 del 1990;

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 7, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017;

6) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, lettera *c*), della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui non prevede la possibilità di adottare un provvedimento di rigetto nel caso di diniego assoluto;

7) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 9, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui non rinvia all'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990;

8) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui non esclude dal suo ambito di applicazione le irregolarità riscontrate in sede di verifica delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

REGIONE BASILICATA

SENTENZA n. 160

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, della legge della Regione Basilicata 11 gennaio 2017, n. 1 (Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio), sollevato con l'ordinanza indicata in epigrafe;

SENTENZA n. 238

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 23, 26, commi 3 e 4, primo periodo, nel testo originario e in quello sostituito dall'art. 73, comma 2, della legge della Regione Basilicata 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018), 30, comma 2, e 33 della legge della Regione Basilicata 24 luglio 2017, n. 19 (Collegato alla legge di Stabilità regionale 2017);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2017, n. 39 (Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata), come modificato dall'art. 1 della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2018, n. 1 (Modifica ed integrazione all'articolo 23 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39);

REGIONE CALABRIA

SENTENZA n. 188

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera *a*), della legge della

Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».

REGIONE CAMPANIA

SENTENZA n. 117

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 4, lettere *a*), *b*) e *c*), 8, 10 e 30, della legge della Regione Campania 31 marzo 2017, n. 10, recante «Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017».

SENTENZA n. 121

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Campania 20 gennaio 2017, n. 2 (Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore), nella parte in cui non prevede che la funzione di pianificazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale debba essere esercitata, all'interno delle aree naturali protette, in conformità al loro regolamento e al rispettivo piano per il parco, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui la disciplina ivi prevista trova applicazione anche in relazione a porzioni della rete escursionistica regionale incluse nel territorio delle aree naturali protette;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera *n*), legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui prevede che il rappresentante degli Enti parco è «designato dalla Federparchi» anziché «dagli Enti parco allocati su territorio campano»;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui non prevede che la gestione tecnica dei siti ricompresi nella rete escursionistica regionale e inclusi nei territori delle aree naturali protette sia di competenza esclusiva degli enti gestori di queste ultime;

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, lettera *a*), legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui prevede che le modalità di fruizione della rete escursionistica regionale, per la parte in cui essa si sviluppa all'interno delle aree naturali protette, debbano essere individuate dagli enti di gestione delle aree protette in accordo con i Comuni territorialmente interessati, invece di essere determinate dal regolamento dell'area protetta;

6) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui non prevede che il Piano triennale degli interventi sulla rete escursionistica campana, ove rivolto alle porzioni di territorio regionale ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette, deve rispettare il regolamento e il piano di queste ultime;

7) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 3 e 5, legge reg. Campania n. 2

del 2017, nella parte in cui trovano applicazione anche all'interno delle aree naturali protette;

8) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui si applica anche a porzioni della rete escursionistica regionale incluse nel territorio delle aree naturali protette;

9) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, lettere *a), b), c), d), f)* e *g)*, legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui affida al regolamento attuativo, adottato dalla Giunta regionale, la disciplina degli oggetti ivi previsti anche con riferimento al territorio delle aree naturali protette;

10) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, legge reg. Campania n. 2 del 2017;

SENTENZA n. 140

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Campania 22 giugno 2017, n. 19 (Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio);

SENTENZA n. 147

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Campania 22 maggio 2017, n. 13 (Istituzione del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania);

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione Campania n. 13 del 2017.

SENTENZA n. 177

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, della legge della Regione Campania 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016);

SENTENZA n. 199

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Campania 28 settembre 2017, n. 26 (Organizzazione dei servizi a favore delle persone in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello spettro autistico).

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

SENTENZA n. 38

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema

integrato del pubblico impiego regionale e locale), limitatamente alle parole: «; contestualmente l'amministrazione di appartenenza provvede, per tale personale e per il corrispondente periodo, al versamento dei contributi di previdenza e quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno»;

SENTENZA n. 109

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 3, e 49 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio marittimo stradale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006);

SENTENZA n. 113

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie), come modificato dall'art. 8 della legge della Regione Lazio 27 gennaio 2005, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche ed alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche».

REGIONE LIGURIA

SENTENZA n. 106

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2017, n. 13, recante «Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)».

SENTENZA n. 196

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, limitatamente alle parole «prioritariamente per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della vice dirigenza», nonché dei commi 3 e 4, della legge della Regione Liguria 24 novembre 2008, n. 42 (Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni diverse).

SENTENZA n. 209

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2005)», nel testo introdotto dall'art. 27 della legge della Regione Liguria 24 gennaio 2006, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)».

SENTENZA n. 221

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, 4, commi 1, lettera b), e 2, e 6 della legge della Regione Liguria 10 novembre 2017, n. 25 (Qualificazione e tutela dell'impresa balneare).

REGIONE LOMBARDIA

SENTENZA n. 206

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Lombardia 17 luglio 2017, n. 19 (Gestione faunistica-venatoria del cinghiale e recupero degli ungolati feriti), nella parte in cui si riferisce anche alle aree protette nazionali.

SENTENZA n. 249

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 33, recante «Evoluzione del Sistema Socio-Sanitario Lombardo: modifiche al Titolo III “Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca” della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)», nella parte in cui non prevede che la Regione effettua una prima verifica al termine del primo triennio di sperimentazione, al fine di individuare eventuali interventi correttivi, anche in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

REGIONE MARCHE

SENTENZA n. 70

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Marche 9 marzo 2015, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 8 «Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”»).

REGIONE MOLISE

SENTENZA n. 247

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise 24 ottobre 2017, n. 16 (Disposizioni regionali in materia di disturbi dello spettro autistico e disturbi pervasivi dello sviluppo).

REGIONE PUGLIA

SENTENZA n. 228

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 20 dicembre 2017, n. 60 (Disposizioni in materia di clownterapia).

SENTENZA n. 235

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, della legge della Regione Puglia 13 luglio 2017, n. 28 (Legge sulla partecipazione) e dell'art. 7, comma 2, della medesima legge, nella parte in cui prevede che il dibattito pubblico regionale si svolga anche sulle opere nazionali;

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA

SENTENZA n. 21

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione autonoma della Sardegna 16 marzo 2017, n. 4 (Ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes).

SENTENZA n. 40

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)», come modificato dall'art. 3, comma 22, della legge della Regione autonoma Sardegna 5 marzo 2008, n. 3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)», e dall'art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale).

SENTENZA n. 178

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, 29, comma 1, lettera a), 37,

38 e 39 della legge della Regione autonoma della Sardegna 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994).

REGIONE SICILIANA

SENTENZA n. 159

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 1° marzo 2017, n. 4 (Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale).

SENTENZA n. 168

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6 e 7, lettere *b*), *c*) ed *e*), della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano).

SENTENZA n. 172

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 23, 26, 48, 54, 55 e 56 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I);

REGIONE TOSCANA

SENTENZA n. 1

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla L.R. n. 23/2012).

SENTENZA n. 110

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, comma 3, e 11-bis, comma 5, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014», come modificata dalla successiva legge della Regione Toscana 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città

metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011).

REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE

SENTENZA n. 210

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 31 ottobre 2017, n. 8 (Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich), nella parte in cui utilizza la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan»;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, 3, comma 1, 6, comma 1, 9, commi 2 e 3, 10, comma 1, 12, 13 e 14 della legge reg. Trentino Alto-Adige, nella parte in cui utilizzano la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan».

REGIONE UMBRIA

SENTENZA n. 68

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 28, comma 10, e 56, comma 3, della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), nella parte in cui stabiliscono che sono i Comuni, anziché l'ufficio tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei Comuni siti in zone sismiche;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 59, comma 3, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 118, comma 1, lettera e), della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, nella parte in cui non prevede che le «opere interne alle unità immobiliari di cui all'art. 7, comma 1, lettera g)», siano sottoposte alla comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA);

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 147 e 155 e dell'art. 118, comma 2, lettera h), della citata legge reg. Umbria n. 1 del 2015, quest'ultimo nel testo impugnato e nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dall'art. 26, comma 7, della legge della Regione Umbria 23 novembre 2016, n. 13 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 – Testo unico governo del territorio e materie correlate);

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 250, comma 1, lettere a), b) e c), in combinato disposto con gli artt. 201, commi 3 e 4; 202, comma 1, e 208, della medesima legge reg. Umbria n. 1 del 2015;

6) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 258 e 264, comma 13, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015;

7) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 264, commi 14 e 16, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015;

REGIONE VENETO

SENTENZA n. 66

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, comma 7, della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 68, comma 1, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 95, comma 4, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 95, comma 5, della legge della reg. Veneto n. 30 del 2016;

SENTENZA n. 69

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 111, commi 2 e 5, della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017);

SENTENZA n. 81

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 13 dicembre 2016, n. 28 (Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali).

SENTENZA n. 82

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017);

SENTENZA n. 83

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1, della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, limitatamente alle parole «aventi sede operativa in Veneto».

SENTENZA n. 98

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017);

SENTENZA n. 107

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 febbraio 2017, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32, «Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi»), nella parte in cui modifica l'art. 8, comma 4, della legge della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 32 (Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi), introducendovi la lettera b).

SENTENZA n. 148

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 17 gennaio 2017, n. 1 (Norme regionali in materia di disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto").

SENTENZA n. 183

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Veneto 5 settembre 2017, n. 28 (Nuove disposizioni in materia di uso dei simboli ufficiali della Regione del Veneto modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 "Gonfalone e stemma della Regione"), nella parte in cui, aggiungendo l'art. 7-*bis*, comma 2, lettere *a*), *d*), *f*) ed *n*), alla legge della Regione Veneto 20 maggio 1975, n. 56 (Bandiera, gonfalone, fascia e stemma della Regione), prevede l'obbligo di esporre la bandiera regionale all'esterno di edifici adibiti a sede di organi e uffici statali e di enti e organismi pubblici nazionali, nonché su imbarcazioni di proprietà di questi ultimi;

LEGGI PROVINCIALI

Dichiarazioni di illegittimità costituzionale

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

SENTENZA n. 122

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2016, n. 14 (Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione), nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 13-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 giugno 2000, n. 12 (Autonomia delle scuole), limitatamente all'esclusione del carattere sempre collegiale dell'organo chiamato a svolgere le verifiche e ad esprimere la proposta di valutazione;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2016, nella parte in cui introduce il comma 4 dell'art. 13-bis della legge prov. Bolzano n. 12 del 2000;

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SENTENZA n. 124

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, lettera *d*), della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017), nella parte in cui introduce, nell'art. 8, comma 1, terzo periodo, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011)», le parole «, nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali».